SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

07A04386

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 maggio 2007, n. **68**.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1375):

Presentato dal sen. BIANCO il 7 marzo 2007.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 marzo 2007 con pareri delle commissioni 2ª e 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 13 marzo 2007.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 14 marzo 2007 con pareri delle commissioni 2ª e 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 14, 15 marzo 2007 ed approvato il 20 marzo 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2427):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 marzo 2007 con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 29 marzo 2007; il 3, 4, 18 aprile 2007.

Esaminato in aula il 15 maggio 2007 ed approvato il 16 maggio 2007.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 4, del comma 3 dell'art. 5 e dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 4 *(Ingresso nel territorio dello Stato)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

(Omissis).

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a novanta giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da

autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie».

«Art. 5 *(Permesso di soggiorno).* — 1.-2. *(Omissis).*

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione];

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) (abrogata);

e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione».

«Art. 13*(Espulsione amministrativa).* — 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può dispone l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri;

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2-*bis*. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.

3-*bis*. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-*quater*. Nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-*bis*, 13-*ter* e 14.

3-*quinquies*. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura penale.

3-*sexies. (Abrogato).*

4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6. *(Abrogato).*

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionati delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

9.-10. *(Abrogato).*

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed é nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.

13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-*ter*. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998».

07G0081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Giamberardino Gisela Mariel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Giamberardino Gisela Mariel nata a Buenos Aires il 3 settembre 1970, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Licenciada en Trabajo Social», di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Trabajo Social», conseguito presso l'«Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires» in data 7 ottobre 1999;

Preso atto che è iscritta presso il «Colegio de Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires-Distrito Azul» dal 12 aprile 2003;

Preso atto che la richiedente ha svolto un dottorato di ricerca presso l'Università degli studi di Trieste;

Preso atto che l'istante ha già ottenuto un decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale datato 8 settembre 2005 con applicazione di misure compensative consistenti in una prova su due materie;

Considerato che la sig.ra Giamberardino ha presentato domanda, pervenuta in data 1º febbraio 2007, per poter ottenere la sostituzione della prova attitudinale con un tirocinio di adattamento;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che nulla osta alla richiesta dell'istante accoglie la domanda con la sostituzione della prova attitudinale con un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Giamberardino Gisela Mariel nata a Buenos Aires il 3 settembre 1970, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociale sezione A.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi;

a) tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04444

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, al sig. Galano Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Galano Luigi, nato a Monterrey (Messico) il 2 giugno 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Milano in data 25 giugno 1999;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» come attestato in data 4 settembre 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 29 novembre 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 9 marzo 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Galano Luigi, nato a Monterrey (Messico) il 2 giugno 1971, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato, l'altra su inoltre su deontologia e ordinamento forense.

d) Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A04445

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Contreras Mesa Maria de las Mercedes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Contreras Mesa Maria de las Mercedes, nata a L'Avana il 24 agosto 1959, cittadina cubana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Cuba, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Titulo de Ingeniero Civil», conseguito presso l'«Istituto Superior Politecnico Josè Antonio Echeverria» in data 15 giugno 1992;

Considerato che l'istante ha documentato esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 26 ottobre 2006 e del 9 marzo 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Considerato che non sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A settore civile ambientale;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni e gli articoli 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Nuoro rinnovato in data 5 dicembre 2005 con scadenza il 4 gennaio 2008;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Alla sig.ra Contreras Mesa Maria de las Mercedes, nata a L'Avana il 24 agosto 1959, cittadina cubana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04446

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Tirotta Gabriela Veronica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Tirotta Gabriela Veronica, nata a Lanus (Argentina) il 9 febbraio 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogacia», conseguito presso l'«Universidad Argentina John Kennedy» il 10 ottobre 2000;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 4 maggio 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 gennaio 2007 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tirotta Gabriela Veronica, nata a Lanus (Argentina) il 9 febbraio 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A04453

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2007.

Spostamento della sala di estrazione del gioco del lotto della sede di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto a Roma per alcune o per tutte le ruote;

Visto il primo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, che attribuisce al concessionario la possibilità di effettuare le estrazioni settimanali di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia;

Rilevato che con nota n. 30-00037/07 del 10 gennaio 2007 e n. 30-00362/07 del 2 maggio 2007 la Società Lottomatica ha rappresentato che, a seguito dei sopralluoghi effettuati, i locali messi a disposizione dall'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato di Milano risultano idonei allo svolgimento delle operazioni di estrazione ed ha altresì comunicato di essere in grado di procedere alle estrazioni presso la nuova sede a far data dal 12 giugno 2007;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

A decorrere dal 12 giugno 2007 le operazioni di estrazione del gioco del lotto per la ruota di Milano saranno effettuate nei locali siti in via F. Testi n. 117.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il direttore generale: TINO

07A04841

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 2007.

Ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'annualità 2006-2007, previste dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 9, commi 3 e 7 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993 che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto l'art. 17 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Visto il Regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, così come prorogato nei suoi termini di validità attraverso il Regolamento CE n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006;

Visto il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»);

Visto il D.D. 107/segr/2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2006;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, riunitosi in data 30 marzo 2007;

Considerata la necessità di migliorare l'efficacia degli interventi e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, riducendo i tempi di erogazione al beneficio finale;

Tenuto conto che le imprese hanno la facoltà di aderire ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua costituiti ai sensi della legge n. 388/2000, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità che le Regioni individuino specifiche priorità rispetto alle esigenze del proprio territorio attraverso obiettivi quantificabili;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze e, a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto delle normative indicate nella premessa, vengono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano risorse pari a euro 207.576.000,01 (annualità 2006 e annualità 2007) così come riportato nella seguente tabella.

Regioni/Province Autonome	Euro
Valle d'Aosta	364.532,70
Piemonte	15.224.833,02
Lombardia	40.264.412,73
Liguria	4.529.680,63
Trento	1.718.699,27
Bolzano	1.729.227,30
Veneto	18.185.838,65
Friuli-Venezia Giulia	4.333.596,26
Emilia-Romagna	16.314.483,09
Toscana	12.559.927,94
Umbria	2.754.395,25
Marche	5.246.902,00
Lazio	18.502.995,26
Abruzzo	5.160.171,42
Molise	1.064.705,76
Campania	19.403.013,28
Puglia	12.522.784,72
Basilicata	2.012.178,57
Calabria	5.365.809,54
Sicilia	14.288.966,30
Sardegna	6.028.848,32
TOTALE	207.576.000,01

I nove decimi sono ripartiti sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili al settore privato. Il restante decimo viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome che hanno un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, sulla base del criterio precedente (Dati Istat - Forze di Lavoro, Media 2005).

2. L'onere di cui al presente articolo fa carico al capitolo 7031 del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, esercizio finanziario 2007.

Art. 2.

1. Le Regioni e le Province autonome, attraverso la concertazione con le parti sociali, realizzata secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione e favorendo il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartiscono le risorse di cui all'art. 1, come di seguito indicato:

a) finanziamento di:

piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati tra le parti sociali;

voucher aziendali definiti nell'ambito di accordi quadro stipulati dalle parti sociali e riservati prioritariamente alle imprese con meno di quindici dipendenti.

Nelle procedure di evidenza pubblica, di cui al successivo art. 4, le Regioni e le Province autonome, in accordo con le parti sociali, definiscono gli ambiti prioritari di intervento cui destinare i finanziamenti. Tali ambiti possono essere riferiti a specifiche tipologie di lavoratori e di imprese, a specifici settori, territori, filiere produttive, aree distrettuali oppure ad altri ambiti scelti in base ad esigenze peculiari. Le Regioni e le Province autonome, fissano i propri obiettivi in termini quantitativi;

b) finanziamento di iniziative formative a domanda individuale (sotto forma di concessione di voucher) destinate a tutti i lavoratori delle imprese private assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, così come modificato all'art. 25 della Legge Quadro sulla Formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni.

Nelle procedure di evidenza pubblica di cui al successivo art. 4, le Regioni e le Province autonome, in accordo con le parti sociali, definiscono proprie priorità finalizzate alla concessione di voucher individuali in favore di:

lavoratori coinvolti in processi di mobilità, collocati in cassa integrazione straordinaria o comunque interessati dall'applicazione di provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali;

lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo VII - Capo I, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003. In tal caso il voucher deve essere richiesto nel periodo in cui il lavoratore è occupato con una delle tipologie contrattuali richiamate e deve essere utilizzato entro dodici mesi dalla sua concessione;

lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;

lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

Per facilitare l'utilizzo dei voucher e per favorire l'accesso ad una offerta formativa qualificata, le Regioni e le Province autonome predispongono idonei strumenti informativi e di supporto all'utenza.

Art. 3.

1. Le Amministrazioni regionali e le Province autonome, nella programmazione degli interventi di cui al decreto, favoriscono l'integrazione con quanto realizzato con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dai Fondi paritetici interprofessionali per la Formazione continua, ex art. 118, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunità.

Art. 4.

1. Le Regioni e le Province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica nel cui ambito, oltre a quanto indicato nell'art. 2, viene prevista:

l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);

l'indicazione delle modalità di selezione delle iniziative;

il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68 del 12 gennaio 2001, prorogato nei suoi termini di validità attraverso il Regolamento C.E. n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006) e n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

2. Nell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione (prorogato nei suoi termini di validità attraverso il Regolamento C.E. n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006) e n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 sugli Aiuti di importanza minore (*de minimis*), permane l'obbligo di cofinanziamento a carico delle imprese in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9, comma 3 della legge del 19 luglio 1993, n. 236, fatti salvi eventuali altri regimi specifici autorizzati dalle autorità comunitarie.

3. Al fine di favorire processi di programmazione pluriennale territoriale nell'ambito della formazione continua, le Regioni e Province autonome, entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, impegnano con atti giuridicamente vincolanti le risorse di cui all'art. 1 unitamente alle risorse ripartite con decreto direttoriale 107/Segr/2006, relativo alle annualità 2004 e 2005.

4. Per quanto riguarda le risorse destinate ai Piani formativi e ai voucher aziendali, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse impegnate.

5. Per quanto riguarda le risorse destinate alle iniziative formative a domanda individuale, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle relative risorse.

6. Il regolare invio dei dati di monitoraggio, di cui al successivo art. 5, è condizione per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.

Qualora le Regioni e Province autonome impegnino complessivamente le risorse di cui all'art. 4, comma 3, la liquidazione da parte del MLPS avviene secondo la seguente modalità:

50% delle risorse al momento della trasmissione al MLPS dell'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti;

50% delle risorse a seguito della presentazione del rapporto annuale di monitoraggio.

7. Le risorse non erogate vengono disimpegnate e riattribuite sulla base di criteri da stabilire con il coordinamento delle regioni.

Art. 5.

1. Le Regioni e le Province autonome inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in accordo con le Regioni e le Province autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale mette a disposizione, per le amministrazioni che lo richiedano, un'attività di assistenza tecnica da parte dell'ISFOL, finalizzata a sostenere l'operatività delle Regioni e delle Province autonome per quanto riguarda gli adempimenti previsti nel presente decreto. Per il finanziamento di specifiche iniziative di assistenza e supporto da realizzare a livello locale, le amministrazioni potranno destinare fino ad un massimo del 5% delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. Il monitoraggio di cui al primo comma del presente articolo costituisce una delle fonti informative utili alla costruzione del rapporto annuale redatto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in attuazione dell'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Roma, 7 maggio 2007

Il direttore generale: MARINCIONI

07A04842

DECRETO 21 maggio 2007.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Visto il decreto n. 1736/07 del 20 aprile 2007 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Bari;

Vista la nota del 14 maggio 2007 con la quale l'Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Bari ha designato il sig. Matarozzo Rocco Salvatore, nato a Laureana di Borrello (Reggio Calabria) il 7 settembre 1946, a sostituire, quale componente del predetto Organo collegiale, il sig. Bevilacqua Salvatore, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Matarozzo Rocco Salvatore è nominato componente in seno al Comitato provinciale INPS di Bari in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Bari in sostituzione del sig. Bevilacqua Salvatore, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 21 maggio 2007

Il direttore provinciale: TOSCHES

07A04847

DECRETO 22 maggio 2007.

Destinazione dei fondi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle regioni Puglia, Valle d'Aosta, Molise, Marche, Sardegna, Liguria, Lazio, Campania, Calabria, Abruzzo, Basilicata e Piemonte. (Decreto n. 40975).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga in deroga alla vigente normativa degli ammortizzatori sociali;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede la possibilità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire con la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

Visti i programmi, concordati in sede regionale, che individuano misure idonee a consentire il superamento di situazioni di crisi occupazionali ed inoltre conferiscono agli assessori al lavoro la delega a stipulare l'accordo governativo di cui al citato comma 1190;

Considerata l'opportunità di intervenire con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di cui al capoverso precedente;

Visti gli accordi governativi stipulati con le regioni, allegati al presente decreto e di cui insieme ai predetti programmi costituiscono parte integrante e sostanziale, ai fini dell'attribuzione di risorse finanziarie per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 19 marzo 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore al lavoro e formazione professionale della regione Puglia Marco Barbieri, vengono destinati 37,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Puglia, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 14 marzo 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 2,5 milioni di euro.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 13 aprile 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore all'attività produttiva e alle politiche del lavoro della regione Valle d'Aosta Leonardo La Torre, vengono destinati 500.000 euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Valle d'Aosta, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 6 marzo 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 13 aprile 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore al lavoro, formazione professionale, promozione e tutela sociale della regione Molise dott.ssa Angiolina Fusco Perrella, vengono destinati 2 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Molise, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 11 aprile 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 1 milione di euro.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 13 aprile 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore alla conoscenza, all'istruzione, alla formazione e al lavoro della regione Marche prof. Ugo Ascoli, vengono destinati 2,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente nor-

mativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Marche, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 9 marzo 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 1,5 milioni di euro.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 19 marzo 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore al lavoro, alla formazione professionale e alla cooperazione e sicurezza sociale della regione Sardegna Maria Maddalena Salerno, vengono destinati 15,7 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Sardegna, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 31 gennaio 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 4,3 milioni di euro.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 27 febbraio 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore alle politiche attive del lavoro e dell'occupazione della regione Liguria Giovanni Vesco, vengono destinati 4 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Liguria, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 21 febbraio 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 2 milioni di euro.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 19 marzo 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore al lavoro, alle pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, vengono destinati 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione degli allegati programmi definiti presso la medesima regione in data 2 febbraio 2007 e successive integrazioni e che si intendono con il presente decreto integralmente recepiti.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 5,5 milioni di euro.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 20 marzo 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore al lavoro, all'istruzione e formazione della regione Campania Corrado Gabriele, vengono destinati 28,7 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella Regione Campania, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 13 marzo 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 11,3 milioni di euro.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 20 marzo 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore al lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale e cooperazione e volontariato della regione Calabria Antonino De Gaetano, vengono destinati 18,8 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori

(impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Calabria, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 7 marzo 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 1,2 milioni di euro.

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 20 marzo 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore al lavoro, alle pari opportunità e politiche giovanili della regione Abruzzo Fernando Fabbiani, vengono destinati 7,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Abruzzo, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 16 febbraio 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 2,5 milioni di euro.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 21 marzo 2007, alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore alla formazione, al lavoro, alla cultura e allo sport della regione Basilicata, vengono destinati 29,2 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Basilicata, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 15 marzo 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 2,8 milioni di euro.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 10 marzo 2007, alla presenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale on. Cesare Damiano e dell'assessore al welfare e lavoro della regione Piemonte on. Teresa Angela Migliasso, vengono destinati 13 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Piemonte, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione dell'allegato programma definito presso la medesima regione in data 2 marzo 2007 e che si intende con il presente decreto integralmente recepito.

Con successivo decreto interministeriale si provvederà all'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal verbale di accordo medesimo nella misura di 10 milioni di euro.

Art. 13.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nelle singole regioni di cui al presente decreto d'intesa con le parti sociali.

Art. 14.

L'onere complessivo pari ad € 168.900.000,00 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 15.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 14, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le direzioni regionali del lavoro, le regioni e Italia Lavoro sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A04850

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 giugno 2006.

Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza del Ministro dei trasporti, al Sottosegretario di Stato, on. avv. Andrea Annunziata.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica. 24 aprile 2001, n. 320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dal decreto del Presidente delle Repubblica 31 luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, di istituzione del Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º giugno 2006, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del predetto decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale si è proceduto, tra l'altro, alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dei trasporti, nonché all'individuazione in via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del medesimo Dicastero e del suo Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante la nomina del prof. ing. Alessandro Bianchi a Ministro dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. avv. Andrea Annunziata è delegato l'esercizio delle competenze di seguito specificate, facenti parte delle competenze del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 5 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181:

a) direzione generale per la motorizzazione civile e rapporti con i relativi Enti e Associazioni, con esclusione della circolazione e della prevenzione e sicurezza stradale;

b) direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;

c) riforma del Codice della strada;

d) aeroporti sistemi aeroportuali, con esclusione di quelli della regione Sicilia.

Nell'ambito delle materie di competenza, all'on. avv. Andrea Annunziata è delegata, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Ministro, la firma degli atti e i rapporti con il Parlamento, con gli organi consultivi e gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali. Inerisce alla delega la trattazione del contenzioso.

Art. 2.

Le attività delegate si esercitano nell'ambito della direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro al quale resta comunque riservata la facoltà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2006

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti 16 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 332

07A04843

DECRETO 20 giugno 2006.

Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza del Ministro dei trasporti, al Sottosegretario di Stato, prof. Raffaele Gentile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dal decreto del Presidente delle Repubblica 31 luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordini delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, di istituzione del Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del predetto decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale si è proceduto, tra l'altro, alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dei trasporti, nonché ali'individuazione in via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del medesimo Dicastero e del suo Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante la nomina del prof. ing. Alessandro Bianchi a Ministro dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2006, recante la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, al Sottosegretario di Stato prof. Raffaele Gentile è delegato l'esercizio delle competenze di seguito specificate, facenti parte delle competenze del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181:

a) sovrintendere alle attività di competenza del Ministero nei confronti delle Istituzioni e degli Enti territoriali della regione Sicilia, ivi comprese le competenze relative agli aeroporti ed ai sistemi aeroportuali nella regione Sicilia;

b) direzione generale dei sistemi di trasporti ad impianti fissi;

c) la riforma dei comparto del trasporto pubblico locale, ed i rapporti con gli Enti territoriali e locali e con le Associazioni di settore;

d) decisione sui ricorsi gerarchici impropri nelle materie di competenza della Direzione generale della motorizzazione;

e) sovrintendere all'attività di contenzioso in materia di trasporto aereo.

Nell'ambito delle materie di competenza, al Sottosegretario di Stato prof. Raffaele Gentile è delegata, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Ministro, la firma degli atti e i rapporti con il Parlamento, con gli organi consultivi e gli organi rappresentativi di Associazioni, Comunità, Enti e Parti sociali.

Art. 2.

Le attività delegate si esercitano nell'ambito della direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro al quale resta comunque la facoltà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 20 giugno 2006

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti 16 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 333

07A04844

DECRETO 27 aprile 2007.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione «Barwil Unitor Ships Service Italia S.p.a.», in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Vista l'istanza della Barwil Unitor Ships Service Italia S.p.a. con sede a Genova in via Borzoli n. 35, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Genova con verbale in data 26 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Barwil Unitor Ships Service Italia S.p.a. con sede in Genova via Borzoli n. 35.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

— zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Genova.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2007

Il comandante generale: DASSATTI

07A04443

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 114 del 17 maggio 2004 con il quale al laboratorio Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia Km. 2.200 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia Km. 2.200, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Titolo alcolometrico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 e 5 + Reg. CE 1493/1999 allegato 2 p.to 3
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

07A04587

DECRETO 9 maggio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 114 del 17 maggio 2004 con il quale al laboratorio Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia Km. 2.200 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia Km. 2.200, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1492/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli Totali	MPI 01 Rev 2 2006

07A04588

DECRETO 25 maggio 2007.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 2000, come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 giugno 2005, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»;

Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, su richiesta avanzata dal Consorzio di tutela del vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene », relativamente agli articoli 1, 4, 6, 7, 8;

Visto il parere favorevole della Regione stessa sulla richiesta di che trattasi;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi presso la Camera di commercio di Treviso il giorno 18 gennaio 2007, con la partecipazione tra gli altri del funzionario della regione Veneto, dei rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole, in base alle quali è stata confermata la volontà di assoggettarsi alla disciplina prevista dalla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini suddetti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini nella riunione del 31 gennaio 2007 e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2007;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art.1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2007.

Art. 2.

Per l'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene» sottospecificazione Superiore di Cartizze, è consentito, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, che le ditte interessate si avvalgano delle disposizioni del previgente disciplinare di produzione, purché presentino, entro il 15 gennaio 2009, apposita comunicazione all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari competente per il territorio, specificando i quantitativi delle relative partite di prodotto detenuto, etichettato in conformità alle suddette previgenti disposizioni.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Conegliano-Valdobbiadene"

Articolo 1
Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata "Conegliano-Valdobbiadene" o più semplicemente "Conegliano" o "Valdobbiadene", è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

- "Conegliano-Valdobbiadene";
- "Conegliano-Valdobbiadene" spumante;
- " Conegliano-Valdobbiadene" frizzante.

La menzione Superiore di Cartizze è riservata al vino spumante ottenuto nella tradizionale sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini "Conegliano- Valdobbiadene" devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Prosecco; possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve bianche ed i relativi vini delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta, Perera e Prosecco Lungo.

Articolo 3
Zone di produzione delle uve

A) La zona di produzione delle uve di cui all'art. 2, atte alla produzione dei vini "Conegliano-Valdobbiadene", comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - S.Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina - Miane - Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo - Pieve di Soligo - S.Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana.
In particolare tale zona e cosi delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la localita' Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene-Segusino. Da questo punto il confine sale insieme a quello del comune verso nord e toccando monte Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo (q. 610); quivi si stacca per procedere verso est. Toccata casa Simonetto il confine attraversa il rio Ron per arrivare alla localita' Croce (q. 474); passa successivamente sotto le casere S. Maria, Zoppe, Geronazzo; fino a monte Castello (q. 569).
Dal monte Castello, per le casere Bartolin ed Oltrin esso entra nel borgo di Val di Guietta.
Dal borgo di Val il confine, costeggiando a cento metri la strada che porta a Combai, raggiunge la piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Ducl, poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo.
Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Zuel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la», ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la RevineTarzo.
Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in localita' Ponte Maset, segue quindi il confine tra il monte di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa citta' fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano.

Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della città di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in località Ferrera.
Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.
Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede fino al bivio per Falze' per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).
Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando Farra di Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la località Fornace chiudendo cosi il perimetro della zona delimitata.

B) Il vino " Conegliano- Valdobbiadene" ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S.Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del Comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione "Superiore di Cartizze".
Tale sottozona e cosi' delimitata: si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fossa Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).
Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali nn. 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n. 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.
Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi).
Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.
Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali nn. 149 - 151, nn. 148 – 151 attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali nn. 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 della frazione di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi nn. 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali nn. 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).

C) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comma 3, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

4.1 – Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Conegliano-Valdobbiadene", devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche

caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

4.2 – Densità d'impianto.
I nuovi impianti e reimpianti messi a dimora dopo la approvazione del presente disciplinare di produzione, devono avere una densità minima di 2500 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

4.3 – Forme di allevamento.
I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi).
La Regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 – Sistemi di potatura.
Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

4.5 – Irrigazione e forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 – Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata destinate alla produzione dei vini di cui all'art.1 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono le seguenti:

Tipologia	Produzione Massima Uva T/Ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Conegliano-Valdobbiadene	13,5	9,50 %

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "Conegliano Valdobbiadene" spumante e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di cui all'articolo 7 del Regolamento CE 1607/2000.

Tipologia	Produzione Massima Uva T/Ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Conegliano-Valdobbiadene Superiore di Cartizze	12,0	9,50 %

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La Regione Veneto, per richiesta motivata delle categorie interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'articolo 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma A), anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.
Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 5.3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'articolo 3.
Per quanto riguarda la sottozona "Superiore di Cartizze", le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del Comune di Valdobbiadene.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.

5.2 – Elaborazione
Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.
Il vino a denominazione di origine controllata "Conegliano-Valdobbiadene" elaborato nella versione spumante, può essere messo in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente con esclusione dei tipi "extra-brut" e "dolce".
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il "Conegliano-Valdobbiadene", reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

5.3 – Pratiche tradizionali.
Nella elaborazione del vino frizzante e spumante di cui all'art. 1 è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, provenienti dai vigneti iscritti agli appositi elenchi, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera C), a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà minori, di cui all'articolo 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata.
Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potrà essere preso in carico come vino da tavola.

5. 4 – Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini "Conegliano-Valdobbiadene" di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) Conegliano-Valdobbiadene
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato particolarmente nei tipi amabili e dolci;
sapore: gradevolmente amarognolo e non molto di corpo nel tipo secco, fruttato nei tipi amabili e dolci;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

b) "Conegliano-Valdobbiadene" frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine.
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia". Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
acidità totale minima: 4,0 g/l;

c) "Conegliano-Valdobbiadene" spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Sottozona "Superiore di Cartizze":

a) "Conegliano-Valdobbiadene" Superiore di Cartizze o "Valdobbiadene" Superiore di Cartizze:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale minima e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione i vini "Conegliano-Valdobbiadene" (con esclusione della tipologia Superiore di Cartizze) riportano in etichetta, in tutte le tipologie, la dizione tradizionale: "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene" o più semplicemente "Prosecco di Conegliano" o "Prosecco di Valdobbiadene".
La tipologia spumante può altresì essere designata in etichetta con il solo nome della denominazione: "Conegliano-Valdobbiadene" o più semplicemente "Conegliano" o "Valdobbiadene", seguita o meno dal nome di vitigno.
La designazione e presentazione del vino ottenuto nella sottozona delimitata all'articolo 3 dovrà riportare in etichetta la dizione:
"Conegliano-Valdobbiadene" Superiore di Cartizze o più semplicemente "Valdobbiadene" Superiore di Cartizze

7.1 – Qualificazioni.
Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7.2 – Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti ai vini di cui all'articolo1.

7.3 – Località.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del DM 22 aprile 1992.

Articolo 8
Confezionamento

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Conegliano-Valdobbiadene" o più semplicemente "Conegliano" o "Valdobbiadene", deve essere immesso al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona.

8.1 Volumi nominali, forma e colore
Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Conegliano-Valdobbiadene" può essere presentato al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge.
Fino a 9 litri sono tuttavia ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore e forma, tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità . Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi.

8.2 Chiusure
Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero o altri materiali innovativi.
Per i frizzanti è consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo fungo in sughero.
Per lo spumante è consentito l'uso del tappo fungo in sughero, marchiato con il nome della denominazione; per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri si può utilizzare il tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

07A04845

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2007.

Integrazione del decreto ministeriale 16 maggio 2007, recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2007 con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 sono stati definiti le modalità ed i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2007/2008;

Visto in particolare l'art. 4, comma 4, che dispone la valutazione dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea specialistica/magistrale delle scienze infermieristiche ed ostetriche;

Visto che, per mero errore materiale, al citato comma 4, non è stato fatto riferimento alle attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate e che tale omissione comporta la impossibilità di attribuire da un minimo ad un massimo di punti al candidato;

Ritenuta la necessità e urgenza di provvedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale 16 maggio 2007 ed in particolare dell'art. 4, comma 4, perché sia chiarito quali titoli e corrispondenti punteggi concorrano alla valutazione complessiva dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea specialistica/magistrale delle scienze infermieristiche ed ostetriche;

Decreta:

All'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 16 maggio 2007, citato in premesse, e aggiunto il seguente periodo:

«- attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate, punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di 2 punti».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 maggio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A04848

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e dell'Ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota dell'11 maggio 2007, prot. n. 3567, con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza in data 14 maggio 2007;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - prot. n. 397 del 9 maggio 2007 - che ha comunicato «la chiusura degli uffici per assemblea del personale nel giorno 14 maggio 2007»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed Ufficio bollo di Potenza è accertato per il giorno 14 maggio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 17 maggio 2007

Il direttore regionale: GUARINO

07A04822

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma nel giorno 14 maggio 2007.

Motivazione:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha comunicato a questa Direzione regionale con nota n. UP-RM/0006871 del 7 maggio 2007 la chiusura al pubblico a causa di una assemblea del personale indetta dalle OO. SS. per la giornata del 14 maggio 2007.

La Procura della Repubblica in merito, con nota dell'8 maggio 2007, prot. n. 3874/07, ha espresso parere favorevole.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A04820

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Bergamo, nel giorno 14 maggio 2007, a causa di assemblea del personale indetta dalle Organizzazioni sindacali e RSU.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Bergamo ha comunicato, con nota UP BG/0001976/07 del 15 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 14 maggio 2007 a causa di assemblea del personale indetta dalle Organizzazioni sindacali e RSU.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 17 maggio 2007 prot. n. 1139/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 maggio 2007.

Il direttore regionale: MICELI

07A04821

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Cremona, nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2007per rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 282/D/ms del 9 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2007, per rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota dell'11 maggio 2007 prot. n. 1063/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A04823

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 2 maggio 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Adriano Aveta, Console onorario della Confederazione Svizzera in Napoli.».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 30 aprile 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig.ra Ana Marina Alvarado de Diaz, Console generale della Repubblica del Perù in Milano.».

07A04855

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giovanni, in Bassignana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni, con sede in Bassignana (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Stefano, con sede in Bassignana (Alessandria).

07A04454

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di SS. Trinità, in Predosa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita di SS. Trinità, con sede in Predosa (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Beata Vergine Assunta, con sede in Castelferro di Predosa (Alessandria).

07A04455

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento nella Chiesa di San Mauro, in San Mauro Pascoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento nella Chiesa di S.Mauro, con sede in San Mauro Pascoli (Forlì).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A04456

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giovanni Battista, in Bosco Marengo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita S. Giovanni Battista, con sede in Bosco Marengo (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Pietro e Pantaleone, con sede in Bosco Marengo (Alessandria).

07A04457

Riconoscimento civile della personalità giuridica al Monastero Gesù Maria dell'Ordine dei Minimi di S. Francesco di Paola, in Paola.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Monastero Gesù Maria dell'Ordine dei Minimi di S. Francesco di Paola, con sede in Paola (Cosenza).

07A04537

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita N.S. Immacolata Concezione, in Stella

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita N.S. Immacolata Concezione, con sede in Stella (Savona), frazione San Martino.

07A04538

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Merito di Marina

Con decreto 19 luglio 2006 Al S.T.V. (CP) Ragadale Antonello, nato a Cosenza, il 6 novembre 1972, è concessa una medaglia di bronzo al Merito di Marina, con la seguente motivazione: «Comandante della motovedetta CP «Mario Grabar», impegnato nell'operazione Albania due e temporaneamente dislocata presso il porto di San Nicolò (Isola di Saseno) - Albania - alle dipendenze operative del comando del 28º gruppo navale, ricevuto l'ordine di approntarsi immediatamente al moto per prestare soccorso al mercantile «Nikolla», Battente bandiera panamense con a bordo otto persone di equipaggio, alla deriva a 12 miglia circa dal porto di Valona, che aveva lanciato il Mayday a causa di una avaria agli organi di governo e con uno sbandamento sul suo lato sinistro di otre 30º, prendeva rapidamente il mare in condizioni meteorologiche particolarmente severe e al limite delle capacità operative del mezzo, avendo cura di mettere in atto tutte le necessarie predisposizioni di sicurezza, tecniche e logistiche, per affrontare la burrasca in atto. Portatosi senza indugio nei pressi del mercantile alla deriva e resosi conto che l'equipaggio del predetto stava abbandonando la nave, iniziava con non poche difficoltà. visto il vento 35/40 nodi e il mare forza 4 in aumento, le manovre tese a garantire il recupero dei naufraghi in balia delle onde. Dopo 19 minuti dal suo inizio, l'operazione veniva portata a termine con tutti i componenti dell'equipaggio del mercantile «Nikolla» tratti in salvo a bordo della motovedetta CP 408 «M. Grabar», scongiurando, così, il naufragio degli stessi in balia del mare agitato e del forte vento proveniente da nord ovest, che avrebbero portato le zattere di salvataggio ad urtare contro la costa rocciosa del litorale Albanese.

In tale circostanza evidenziava notevole perizia marinaresca, elevatissimo senso del dovere ed eccezionali doti di attitudini al comando, con la piena consapevolezza del grave pericolo incombente sull'equipaggio del mercantile «Nikolla» qualora non fosse stato tratto in salvo.

Fulgido esempio di abnegazione, che ha portato lustro, in terra straniera, alla marina militare italiana ed alla nazione». Acque del Karaburun (Albania) 8 giugno 2005.

Con decreto 29 dicembre 2005 al capo di seconda classe Np D'Erchia Alessandro, matr. 74TA0531/SP, nato Martina Franca (Taranto) il 31 agosto 1974, è concessa una medaglia di bronzo al Merito di Marina, con la seguente motivazione: «Componente dell'equipaggio della M/V CP 887, salito a bordo del motopeschereccio «Drago» in preda alle fiamme, si prodigava con coraggiosa abnegazione per arginarle nonostante avessero raggiunto un livello incontrollabile e nonostante ci fosse il concreto pericolo di esplosioni, per la presenza di un considerevole quantitativo di carburante e di alcune bombole di gas; durante il generoso tentativo veniva colpito da una vampata di fumo proveniente dai locali sottocoperta riportando conseguenze che richiedevano le cure mediche da parte del personale dell'autoambulanza intervenuta». Porto di Monopoli, 13 luglio 2004.

Con decreto 29 dicembre 2005 al capo di seconda classe Np. Mele Angelo, matr. 70TA0957/SP, nato a Anduria (Taranto) il 23 novembre 1970, è concessa una medaglia di bronzo al Merito di Marina, con la seguente motivazione: «Comandante della M/V CP 887 si avvicinava a motopescherecci in fiamme intervenendo con pompe di bordo per estinguerle e, nonostante il pericolo concreto di esplosione per la presenza sui motopesca di un considerevole quantitativo di carburante e di alcune bombole di gas, riusciva a prenderli a rimorchio evitando l'impatto con l'unità turca ormeggiata nelle immediate vicinanze e, quindi, un incidente molto più grave». Porto di Monopoli, 13 luglio 2004.

Con decreto 29 dicembre 2005 al Primo maresciallo, N. Marzo Vito, matr. 82VB0172/SP, nato a Morciano di Leuca (Lecce), il 13 aprile 1965, è concessa una medaglia d'argento al Merito di Marina, con la seguente motivazione: al comandante del rimorchiatore costiero «Portoferraio (Y-425)», impegnato nell'operazione Albania due e temporaneamente dislocato presso il porto di San Nicolò (Isola di Saseno) - Albania - alle dipendenze operative del comando del 28º gruppo navale, ricevuto l'ordine di prestare soccorso alla mononave «Mariana», gasiera battente bandiera georgiana all'ancora nei pressi del porto di Valona, che aveva lanciato il mayday a causa di problemi di tenuta all'ancoraggio e la concomitante totale

avarie al sistema di propulsione, prendeva rapidamente il mare in condizioni meterologiche particolarmente severe, all'estremo limite della capacità operative del mezzo, avendo cura di mettere in atto tutte le necessarie predisposizioni di sicurezza, tecniche e logistiche per affrontare la tempesta in atto. Portatosi senza indugio nei pressi del punto di fonda della motonave iniziava l'attività di rimorchio dell'unità, dopo non poche difficoltà per il fortissimo vento (oltre 50 nodi) ed il mare agitato, riuscendo a farla giungere a nuovo ancoraggio in zona sicura lontano dalla città, traendo così in salvo l'equipaggio e scongiurando una potenziale esplosione in caso di urto della motonave sui frangiflutti del porto.

Nell'occasione, evidenziava elevatissimo senso del dovere, non comune spirito di sacrificio, elevata perizia e sprezzo del pericolo, pienamente consapevole dell'elevato rischio che correva la propria unità, l'equipaggio della M/N mariana e gli abitanti della città, qualora l'intervento di rimorchio non fosse andato a buon fine.

Fulgido esempio di abnegazione che ha portato lustro, in terra straniera, alla marina militare italiana ed alla nazione». Baia di Valona, 26 dicembre 2004.

07A04536

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di sviluppo dell'aeroporto di Treviso, da realizzarsi in comune di Treviso. Proponente: Società Aer/Tre Aeroporto di Treviso S.p.a.

Con il decreto n. 0000398 del 14 maggio 2007, il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto di sviluppo dell'Aeroporto di Treviso, da realizzarsi in comune di Treviso, presentato dalla Società Aer/Tre Aeroporto di Treviso S.p.a., con sede in via Noalese, 63/E - 31100 Treviso.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A04840

Comunicato relativo all'emanazione di tre bandi dedicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali, finalizzati al cofinanziamento di interventi che prevedono l'istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica o di calore da fonte solare, in attuazione del decreto ministeriale n. 1384 del 22 dicembre 2006.

COMUNICATO

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato tre bandi di seguito riportati:

1. «Il sole negli Enti pubblici», rivolto alle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici ivi incluse le società collegate dai suddetti enti ai sensi dell'art. 2359 e successivi del c.c., i quali siano proprietari o esercitino un altro diritto reale di godimento o siano possessori o gestori purché autorizzati dal proprietario della struttura edilizia oggetto dell'intervento, finalizzato alla realizzazione impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura realizzati su edifici pubblici, offrendo particolare sostegno agli interventi realizzati tramite il meccanismo del finanziamento tramite terzi.

2. «Il sole a scuola» rivolto ai comuni e alle province che siano proprietari di edifici ospitanti scuole medie inferiori o superiori, finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e, simultaneamente, avvio di un'attività didattica volta alla realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico nei suddetti edifici, tramite il coinvolgimento degli studenti.

3. «Il fotovoltaico nell'architettura» rivolto a comuni capoluogo di provincia, comuni in cui insistano territori facenti parti di aree naturali protette di valenza nazionale o regionale di cui alla legge n. 344/1991, le province, le università statali e gli enti pubblici di ricerca, finalizzato alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici, completamente integrati in complessi edilizi secondo criteri di replicabilità che risultino funzionali alle tipologie edilizie proprie del territorio e delle zone in cui verrà realizzato l'impianto stesso.

I testi integrali dei Bandi con i relativi allegati sono disponibili presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale - via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma o sono scaricabili sul sito del Ministero dell'ambiente www.minambiente.it

07A04849

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di ampliamento a tre corsie da Rimini Nord a Pedaso - tratto Rimini Nord-Cattolica, da realizzarsi nei comuni di Rimini, Riccione, Coriano, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e Cattolica, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a.

Con il decreto n. 0000405 del 16 maggio 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di ampliamento a tre corsie da Rimini Nord a Pedaso - Tratto Rimini Nord-Cattolica, da realizzarsi nei Comuni di Rimini, Riccione, Coriano, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e Cattolica (Rimini), presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a., con sede in via Alberto Bergamini, 50 - 00159 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A04846

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-126) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.